



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 5 DEL 01-03-2022

OGGETTO	PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO (CL) AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE SIG. GIALÌ CALOGERO SINO AL 31.12.2022.
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito del collocamento a riposo dell'unico agente di Polizia Locale, risulta necessario che tale importante funzione venga ricoperta da parte di altro personale al fine di assicurare l'assolvimento di tutti gli adempimenti facenti capo alla figura di che trattasi;
- la figura di agente di Polizia Locale è prevista nella vigente dotazione organica;
- questa Amministrazione, con propria nota, ha avanzato al Comune di Vallelunga Pratameno (CL) richiesta di utilizzo a scavalco, del dipendente agente di Polizia Municipale Cat. C, Sig. Giali Calogero, oltre l'orario di lavoro, per 18 ore settimanali e per la durata di mesi nove presso questo Comune;
- con Determinazione n. 217 del 22.04.2021 a firma del Commissario Straordinario, il Comune di Vallelunga Pratameno (CL) ha autorizzato il proprio dipendente a tempo indeterminato e parziale, cat. C assistente di Polizia Municipale Sig. Giali Calogero a prestare attività lavorativa aggiuntiva (a scavalco), oltre l'orario di lavoro, nei limiti delle ore settimanali normativamente previste e per la durata di mesi otto e comunque sino al 15.12.2021 presso questo Comune;
- con Determinazione del Sindaco n. 6 del 28.04.2021, Il Comune di Villalba prendeva atto dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Vallelunga Pratameno, dando indirizzo all'area finanziaria e del personale e stabilendo l'utilizzo del dipendente in parola sino al 15.12.2021;

Richiamata la nota prot. 7047 del 03.12.2021 con la quale il Sindaco di Villalba, al fine di consentire l'assolvimento di tutti gli adempimenti facenti capo alla figura dell'agente di polizia locale, ha richiesto la proroga dell'utilizzo del predetto dipendente sino al 31 dicembre 2022;

Atteso che il Comune di Vallelunga Pratameno (CL), con nota ns prot. n. 7264, ha trasmesso copia della Determinazione sindacale n. 746/2021, con la quale è stata autorizzata la proroga dell'utilizzo del proprio dipendente a tempo indeterminato e parziale, cat. C assistente di Polizia Municipale Sig. Giali Calogero a prestare attività lavorativa aggiuntiva (a scavalco), oltre l'orario di lavoro, per 18 ore settimanali e comunque nei limiti delle ore settimanali normativamente previste, con decorrenza dal 16.12.2021 e sino al 31.12.2022 presso questo Comune;

Visto l'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 - "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a

tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”;

Visto l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” e, in particolare, i commi di seguito riportati, i quali testualmente recitano:

- comma 2, *le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;*
- comma 5, *in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;*
- comma 7, *i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;*
- comma 8, *le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;*
- comma 10, *l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni;*

Dato atto che, in conformità alla disciplina sopra riportata e vista l'autorizzazione concessa da parte dell'Ente di provenienza, non sussistono cause di incompatibilità, divieti ostativi e non si configurano conflitti di interessi, neanche potenziali tra i due Enti locali interessati;

Precisato che il dipendente de quo svolgerà la prestazione lavorativa settimanale nei giorni che saranno stabiliti secondo l'articolazione oraria di questo Ente e fermo restando la possibilità di effettuare variazioni in base alle esigenze che di volta in volta dovessero sorgere tra i due enti Locali;

Rilevato che la Determinazione sindacale n. 746/2021 del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) riporta le seguenti condizioni:

- le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio alcuno al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza del lavoratore;
- che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Villalba saranno a totale carico di questo Ente, il quale sosterrà la spesa, comprensiva di oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ed Irap, per detto dipendente utilizzato al di fuori dell'orario di lavoro per un importo pari al compenso mensile previsto per la categoria (C) e posizione economica di appartenenza (C1), tenuto conto della retribuzione complessiva attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata

presso l'ente utilizzatore;

Ritenuto, pertanto:

- di dover prendere atto dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Vallelunga Pratameno (CL) mediante Determinazione n. 746/2021;
- di impartire direttive al Responsabile dell'Area II Finanziaria e del Personale, per quanto di propria competenza, a predisporre apposito incarico da sottoscrivere tra il dipendente e questo Ente, nonché di predisporre quanto necessario per il pagamento degli emolumenti;

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000, e ss.mm. e ii;

Visto il D.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i C.C.N.L. di categoria per i dipendenti degli Enti locali;

DETERMINA

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata ed approvata;

Prendere atto della Determinazione sindacale n. 746/2021 del Comune di Vallelunga Pratameno (CL), con cui è autorizzata la proroga per l'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato assistente di Polizia Municipale Cat. C, Sig. Giali Calogero, a prestare attività lavorativa aggiuntiva (a scavalco), ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, oltre l'orario di lavoro, per n. 18 ore settimanali e comunque nei limiti delle ore settimanali normativamente previste, con decorrenza dal 16.12.2021 e sino al 31.12.2022 presso questo Comune;

Disporre l'utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Vallelunga Pratameno Sig. Giali Calogero, per 18 ore settimanali, con decorrenza dal 16.12.2021 e sino al 31.12.2022;

Notificare il presente atto al dipendente interessato del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) Sig. Giali Calogero;

Dare mandato al Responsabile Area II Finanziaria e del Personale di porre in essere gli atti consequenziali mediante apposito incarico da sottoscrivere tra il dipendente e questo Ente, nonché di predisporre quanto necessario per il pagamento degli emolumenti e di trasmettere i relativi atti al Comune di Vallelunga Pratameno;

IL SINDACO

Rag. Maria Paola Immordino

IL SINDACO
F.to Geom. MARIA PAOLA IMMORDINO